



Comune di Idro

PROVINCIA DI BRESCIA

Ufficio Segreteria

Via San Michele, 81 25074 Idro - tel. 036583136 fax. 0365823035 - e-mail
segreteria@comune.idro.bs.it

Idro, 26 Febbraio 2007

Prot. n. 4061

Egr. Sig.
MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Via Cristoforo Colombo n°44
00147 ROMA

Egr. Sig.
PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
Via Fabio Filzi 2
20124 Milano

Egr. Sig.
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TRENTO
Via Romagnoli n°9
38100 TRENTO

Egr. Sig.
COMMISSARIO REGOLATORE
Ing. Ettore Fanfani
Via Nino dall'Oro n°4
26900 LODI

Egr. Sig.
SEGRETARIO GENERALE DELL'AUTORITA' DI
BACINO DEL FIUME PO'
Via Garibaldi n°75
43100 PARMA

Egr. Sig.
PREFETTO DI BRESCIA
P.zza Paolo VI
25121 BRESCIA

Egr. Sig.
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
Palazzo Broletto
25100 BRESCIA

Egr. Sig. PRESIDENTE DELLA COMUNITA' MONTANA
Via G. Reverberi 2
25078 - Nozza di Vestone (BS)

Spett.le
ENEL PRODUZIONI SPA
Via Grazzine n°29
25100 BRESCIA

Al Sindaco pro-tempore del Comune di Anfo
25070 ANFO (BS)
Al Sindaco pro-tempore del Comune di Bagolino
25072 BAGOLINO (BS)
Al Sindaco pro-tempore del Comune di Bondone
BONDONE (TN)
Al Sindaco pro-tempore del Comune di Lavenone
25070 LAVENONE (BS)
Al Sindaco pro-tempore del Comune di Vestone
25078 VESTONE (BS)
Al Sindaco pro-tempore del Comune di Barghe
25070 BARGHE
Al Sindaco pro-tempore del Comune di Sabbio Chiese
25070 SABBIO CHIESE (BS)
Al Sindaco pro-tempore del Comune di Vobarno
25079 VOBARNO (BS)

Oggetto: segnalazione rischio DANNO AMBIENTALE nel Lago d'Idro e sottostante fiume Chiese nel tratto compreso tra la traversa di sbarramento ed il Comune di Vobarno – richiesta di intervento per misure urgenti di prevenzione.

Con ricorso 24 Luglio 2006, n. 4094, codesta Amministrazione Comunale richiedeva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 309 del nuovo codice dell'ambiente (d. lgs. n. 152, del 3 Aprile 2006), l'intervento urgente del Ministero dell'Ambiente allo scopo di assicurare nel corpo idrico del Lago d'Idro e nel sottostante Fiume Chiese, a partire dalla traversa di sbarramento, il rispetto del deflusso minimo vitale e lacuale.

In sintesi, si rammenta brevemente, rimandando per una più compiuta disamina al testo del ricorso che di seguito allego per Vostra opportuna e doverosa conoscenza, che la richiesta di intervento era motivata dalla grave situazione di danno ambientale, progressivamente aggravatasi, provocata al Lago d'Idro da una gestione affidata -a fronte di concessione di derivazione di acqua pubblica e regolazione delle opere di regolazione ormai scadute dal 1987 e ad oggi non ancora rinnovate- in regime di *prorogatio*, fino ad oggi, alla SLI (Società Lago d'Idro - originario concessionario) ed ad un commissario regolatore (attualmente ing. Ettore Fanfani nominato con delibera della Giunta Regionale n. 8/00222 del 27 Giugno 2005) mediante applicazione di un regolamento d'esercizio (ultima edizione allegato 1 della delibera della Giunta Regionale 7 Giugno 2002 n. 7/9297) non adeguato ad un utilizzo corretto della risorsa idrica in funzione della tutela del deflusso minimo vitale e lacuale in termini assoluti ed inderogabili.

Ciò a maggior ragione ove si ponga mente al fatto che il predetto regolamento è stato a sua volta derogato in conseguenza dei vincoli di sicurezza imposti dal R. I. D. (provvedimenti 1992-2003) che, limitando la capacità dell'invaso, impediscono al lago di defluire in modo naturale dall'emissario fiume Chiese la cui soglia di imbocco si trova a quota 367,50 mt. s. l. m..

In particolare, durante gli anni in cui la concessione è stata affidata alla SLI srl, si è assistito, in sunto, ai seguenti fenomeni: mancato raggiungimento del deflusso minimo lacuale e vitale (durante tutto il periodo dell'anno la parte terminale del lago sul versante della sponda bresciana rimane completamente all'asciutto, senza acqua, per circa un chilometro di estensione ed il sottostante fiume Chiese rimane in secca per un tratto di circa 23 KM compreso tra la traversa di Idro ed il Comune di Vobarno); assenza di un flusso regolare; alterazioni dei livelli nei corpi recettori; scarsità della risorsa maggiormente avvertita nella stagione estiva a causa degli eventi atmosferici e dei prelievi eccessivi per usi idroelettrici e agricoli.

Fenomeni che sono causa diretta della diminuzione e/o estinzione di talune specie vegetali e animali, del degrado ambientale, dell'aumento dello stato eutrofico del lago di Idro, della qualità insufficiente delle acque, del loro stato non balneabile, dell'avanzamento delle coste e delle zone paludose con arretramento delle acque.

Gravissimi quindi di riflesso al predetto danno ambientale le ripercussioni negative anche sul turismo locale che registra ogni anno una costante diminuzioni di presenze.

A fronte del predetto ricorso, il direttore generale dott. Gianfranco Mascazzini rispondeva con nota 08 Agosto 2006, prot. 15939, di seguito allegata, che il ministero era impegnato nella verifica degli adempimenti necessari per una rapida ed efficace soluzione, con riserva di agire anche in sede processuale per ottenere il risarcimento dei danni cagionati all'ambiente.

Nel frattempo la galleria di derivazione Idro-Vobarno al servizio dell'impianto idroelettrico di Vobarno (BS) "Centrale Carpeneda" è stata messa fuori esercizio, per degli interventi di manutenzione, regolarmente autorizzati dalla Regione Lombardia in data 23 Settembre 2006 n. 10919 di protocollo, interventi che sono iniziati a far data dal giorno 08 Gennaio 2007 e che dovrebbero, presumibilmente, essere ultimati il giorno 30 Aprile 2007.

Per come noto, grazie alla mobilitazione popolare ed al lavoro delle istituzioni, nel giro di poco tempo, il Lago, che al momento dell'inizio dei predetti lavori di manutenzione era al di sotto di ben 1,5 mt. circa della quota di sfioro, ha ripreso il suo equilibrio naturale e nel sottostante fiume Chiese, nel tratto compreso tra le paratoie di Idro ed il Comune di Vobarno, è tornata a scorrere, dopo anni, una consistente portata di acqua fluente.

In altre parole, il Lago d'Idro ed il fiume Chiese hanno ripreso le loro caratteristiche naturali come da anni non accadeva.

D'altra parte, in base al decreto 22 Gennaio 2007 n. 457, a firma del dirigente delle Risorse Idriche Regione Lombardia, è stabilito che il lago d'Idro, una volta raggiunta la quota di sfioro, "sarà esercito, fino a diversa disposizione del Registro Italiano Dighe e fino alla riapertura della galleria di derivazione dell'impianto idroelettrico di Vobarno, a deflusso naturale con portata di deflusso in Chiese corrispondente agli afflussi naturali a lago".

Nondimeno, a fronte del predetto decreto -che lascia intendere, fatte salve diverse e quanto mai auspicabili ulteriori determinazioni, che nel momento in cui ritornerà in funzione la galleria di derivazione dell'impianto idroelettrico il lago sarà nuovamente esercito mediante applicazione del regolamento d'esercizio (edizione 21 Marzo 2002 allegato alla delibera della giunta regionale n. 7/2002) - si è del pari inserita la nota 07 Febbraio 2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio che in termini inequivocabili invita le autorità destinatarie della missiva "ad assicurare il deflusso vitale del fiume Chiese attraverso lo sfioro, seppure minimo, delle portate effluenti dal lago tramite la traversa di Idro e, comunque, ad impedire la riduzione del livello del lago al di sotto del limite di 367 mt slm", demandando al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Po' ed al Direttore della Direzione Generale Qualità della Vita il compito di coordinare le iniziative necessarie a garantire tale risultato.

Nell'ottica della predetta finalità, pienamente condivisa da codesta Amministrazione Comunale, la Comunità Montana della Valle Sabbia con propria nota 19 Febbraio 2007, con riferimento ai lavori di manutenzione della galleria Idro-Vobarno, richiedeva la messa in opera di uno sbarramento fisso a quota 367,50-368 mt. s.l.m. sul canale di derivazione dell'Enel.

Per quanto sopra, l'Amministrazione Comunale di Idro:

- 1) rileva che l'applicazione del vigente regolamento d'esercizio (edizione marzo 2002) - nonostante gli eventuali effetti compensativi derivanti dalla parziale rimozione del vincolo di sicurezza da parte del RID- per l'eccessiva escursione di 3,25 mt ivi contemplata e per le portate abnormi erogabili (finanche nell'ordine di 30 mc/s), non consente di raggiungere lo scopo di tutelare il deflusso minimo vitale in termini assoluti ed inderogabili e pertanto l'eventuale sua applicazione si pone in netto contrasto con la normativa di carattere primario e con la nota 07 Febbraio 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
- 2) richiede alle Autorità in indirizzo, in vista della messa in funzione della galleria di derivazione dell'impianto idroelettrico, prevista per il 30/04/2007, di Vobarno, che siano anzitempo predisposte ed adottate le misure ritenute idonee per garantire, in modo costante, la tutela del deflusso minimo lacuale e vitale nel sottostante fiume Chiese a partire dall'opera di sbarramento, rammentando che la soglia di imbocco si

trova a quota di 367,50 mt s. l. m. e non a quota 367 mt s. l. m. come indicato nella nota ministeriale;

3) rammenta che:

- la Commissione Europea, con nota 5 Maggio 2005, a seguito di formale reclamo rubricato con il n. 2005/4347, ha avviato un procedimento teso a verificare l'eventuale violazione del diritto comunitario con particolare riferimento alle conseguenze negative che il forte utilizzo delle acque del lago d'Idro a scopi produttivi rischia di provocare sul sito di importanza comunitaria (SIC IT 31220065) situato in sponda trentina;
- nella seduta del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento 11/10/2006 è stata approvata una specifica mozione che impegna la Giunta Provinciale "ad intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, per giungere all'obiettivo di fissare la quota minima demaniale del lago possibilmente alla misura storica di 368,00 mt slm, attivando tutte le iniziative possibili per arrestare i fenomeni di alterazione quantitativa e qualitativa del bene demaniale e ambientale del Lago di Idro";
- la mancata tutela del deflusso minimo lacuale e vitale determina per il lago d'Idro ed il sottostante fiume Chiese l'insorgere delle problematiche ambientali come sopra riassunte e per esteso meglio esposte nel ricorso 24 Luglio 2006 prot. 4094 inviato da questa Amministrazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
- tali problematiche rientrano a tutti gli effetti nella categoria del danno ambientale come definito secondo l'art. 300 del nuovo codice dell'ambiente (d. lgs. 3 Aprile 2006 n. 152): *"E' danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima"* e nello specifico il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato *"alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo....."*;
- ai sensi dell'art. 304 del nuovo codice dell'ambiente *"quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi"* (nel caso di specie riapertura della galleria di derivazione dell'Enel prevista per il 30 Aprile 2007), è competenza dell'operatore e/o del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio adottare le misure di prevenzione e di messa in sicurezza necessarie a prevenire l'insorgere del danno ambientale.

Per quanto sopra richiesto, segnalato e rammentato, rimango in attesa di riscontro, con
viva cordialità



La Sindaca

pr. Augusta Salvaterra